

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 AGOSTO 1958

Modificazione degli articoli 2327, 2397, 2474 e 2488 del Codice civile

ONOREVOLI SENATORI. — Nella cessata legislatura il sottoscritto ebbe a presentare un disegno di legge per elevare il minimo di capitale necessario per la costituzione delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata.

Nel formulare le norme proposte il sottoscritto pensò all'opportunità di introdurre anche parecchie altre norme di natura prevalentemente fiscale, altre norme introdusse la Commissione finanze e tesoro della Camera.

Forse per la presenza di queste norme eterogenee, forse invece per un creduto senso di liberismo, il disegno di legge finì a non essere approvato dalla Camera in sede di votazione segreta.

Il sottoscritto ritiene però necessario ritornare sulla sua proposta, almeno dal punto di vista essenziale, perchè l'esperienza anche degli ultimi anni, ha dimostrato che le norme sono assolutamente necessarie.

Quando fu predisposto il codice attualmente in vigore, fu stabilito, all'articolo 2327, che non si potessero costituire società per azioni con capitale sociale minore di un milione di lire.

La norma ebbe la sua origine nella considerazione che « per le sue origini e per la sua struttura la società per azioni non è forma adatta per le imprese di più modeste proporzioni, e che il moltiplicarsi delle piccole anonime è un fenomeno di deviazione dell'istituto dai suoi scopi naturali » (Relazione al Re).

La norma ebbe favorevoli i commentatori sia in relazione al fatto che nelle moderne legislazioni straniere il limite era già introdotto sia in relazione alla necessità di eliminare le società di troppo debole struttura (senza che si voglia dare una enumerazione completa: Frè in « Commentario di Scialoja e Branca », articolo 2327; Salandra, « Manuale di Diritto Commerciale », Vol. I, pag. 295; Brunelli « Commento al Libro del Lavoro », articolo 2327).

La cifra del milione del 1942 deve essere considerata pari — per effetto della sola svalutazione monetaria — a quella di 70 milioni circa — onde la modificazione della somma indicata nell'articolo 2327 sostituendo 1 milione con 70 milioni non sarebbe modifica di nulla, ma sarebbe conservazione pura e semplice del principio.

Pare al sottoscritto però che in relazione all'evolversi della situazione industriale, alla necessità dell'impiego di macchine sempre più costose, alla necessità quindi di creare dei complessi più solidi per l'intrapresa industriale o commerciale sia opportuno fissare il limite a lire cento milioni.

L'esperienza — come si diceva — ha dimostrato l'enorme danno causato al commercio e alla pubblica fiducia del pullulare di piccole società, che spesso addirittura portano come denominazione sociale, nome e cognome del maggior azionista, che alle prime difficoltà economiche, ai primi sintomi di crisi si sono dimostrate solo degli enti « apparenti » onde fu spesso tradito chi puntando sul nome aveva fatto credito alla società.

È essenziale che le Società per azioni non debbano costituire l'espedito per chi voglia tentare l'avventura commerciale senza rischio alcuno nè lo strumento per trasferire la proprietà di singoli beni sotto la forma della girata di azioni, ma che debbano corrispondere al bisogno di fare convergere ad una grande impresa i risparmi di molti: ma solo le società costituite con un notevole capitale possono aver diritto di cittadinanza nel mondo delle società che si adattano alla necessità delle grandi imprese.

Di qui la proposta di portare il minimo del capitale sociale a lire 100.000.000.

Naturalmente diviene necessario mutare correlativamente l'articolo 2397 che stabilisce come dei collegi sindacali debba far parte un revisore ufficiale dei conti quando il capitale sociale sia almeno di 5.000.000, cifra poi elevata a 50.000.000.

La Commissione della Camera aveva proposto che fosse del tutto tolta la necessità della scelta dei sindaci tra i revisori ufficiali dei conti, anche perchè tali istituti non han dato finora la prova che se ne aspettava, ma pur condividendo il pensiero ritiene il sottoscritto opportuno mantenere ugualmente la norma elevando il minimo da 5 a 500 milioni, per non andare fuori dei limiti di questo disegno di legge.

Correlativa alle modificazioni riguardanti il capitale delle Società per azioni deve essere quella riguardante il capitale delle Società a responsabilità limitata, che è fissato nel Codice a lire 50.000.

Per verità se il sottoscritto dovesse esprimere un giudizio sulla opportunità della introduzione avvenuta nel 1942 della Società a responsabilità limitata, tale giudizio sarebbe completamente negativo.

Non si è dimostrato affatto vero che le Società a responsabilità limitata si siano create per piccole imprese con apporto di capitale da parte di vari soci; la grande maggioranza delle società a responsabilità limitata è sorta soltanto per motivi fiscali, o per camuffare sotto aspetto sociale una impresa individuale, o per fare apparire un'impresa, diversa dall'impresa preesistente e dissestata che gestiva la stessa azienda senza cambiar nome, o per evitare responsabilità in caso di rischio speculativo.

Nonostante questa che sembra al proponente una constatazione sicura, non è il caso in questa sede di pensare all'abolizione di questo istituto, ma è il caso di elevare nella cifra la norma che prescrive il minimo di capitale anche per le società a responsabilità limitata, dato che il capitale davvero rappresenta in questi casi l'unica seria garanzia dei creditori.

Anche nel caso della Società a responsabilità limitata la moltiplicazione per 100 della somma prevista nel Codice appare esatta (da lire 50.000 si passerà a lire 5.000.000), somma sempre irrisoria se si pensa che con cinque milioni non si acquista oggi neppure una macchina utensile delle più semplici.

Naturalmente va modificata anche la norma dell'articolo 2488 che stabilisce il limite entro il quale è obbligatoria la nomina del collegio sindacale. Nel Codice era prevista la nomina se il capitale non era inferiore a 1 milione di lire, cioè alla cifra minima di capitale per le società per azioni; appare opportuno moltiplicare per cento anche tale limite di cifra.

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È necessario poi giungere alla regolamentazione della società attualmente costituita. Appare opportuno, implicitamente modificando la legge 18 ottobre 1950, n. 920, stabilire norme analoghe a quelle dell'articolo 215 delle disposizioni di attuazione del Codice civile aggiungendo anche norme di esenzione fiscale agli effetti della tassa di

registro e di ricchezza mobile per quelle società che in relazione alle nuove norme volessero trasformarsi in società d'altro tipo.

Perciò, onorevoli senatori, vi propongo di approvare il disegno di legge nei termini seguenti.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 2327 del Codice civile è così modificato:

« La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a cento milioni di lire ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 2397 del Codice civile è così modificato:

« Le società per azioni che hanno un capitale non inferiore a 500 milioni di lire devono scegliere tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre e non meno di due se i sindaci effettivi sono cinque e in entrambi i casi uno dei sindaci supplenti ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 2474 del Codice civile è così modificato:

« La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a lire 5 milioni ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 2488 del Codice civile è così modificato:

« La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale non è inferiore a 100 milioni di lire o se è stabilito nell'atto costitutivo ».

Art. 5.

Le società per azioni che al giorno della entrata in vigore della presente legge hanno un capitale non inferiore a 50 milioni di lire, possono conservare la forma delle società per azioni per il tempo stabilito per la loro durata antecedentemente al 1° gennaio 1958.

Le società per azioni che al giorno della entrata in vigore della presente legge hanno un capitale inferiore a 50 milioni di lire e che entro il 31 dicembre 1959 non abbiano provveduto a conformarsi a uno dei tipi sociali previsti dal Codice, sono sciolte e gli amministratori devono entro un mese convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione secondo le norme stabilite dal Codice stesso.

Art. 6.

Gli atti di trasformazione di società per azioni aventi capitale inferiore al minimo stabilito dall'articolo 2327 del Codice civile, modificato dall'articolo 1 della presente legge, in società a responsabilità limitata o in altre società regolari sono soggetti a sola tassa fissa di registro a condizione che la registrazione avvenga entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, che la società trasformata abbia lo stesso scopo

sociale e lo stesso capitale della società che in essa si trasforma e che non risultino modificate le quote di partecipazione dei singoli soci quali risultano dal libro soci e dalle denunce effettuate all'Ufficio centrale della anagrafe delle società per azioni, prima della data di entrata in vigore della legge.

Parimenti sono soggetti a tassa fissa di registro gli atti di trasformazione delle società a responsabilità limitata aventi capitale inferiore al minimo fissato dall'articolo 2474 del Codice civile, modificato dall'articolo 3 della presente legge, in società in accomandita semplice o in nome collet-

tivo a condizione che la registrazione avvenga entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, che resti immutato il capitale sociale e lo scopo delle società e che la partecipazione dei soci alle società trasformate sia nelle proporzioni risultanti dalle registrazioni del libro dei soci avvenute in data precedente al 1° gennaio 1958.

Concorrendo le circostanze di cui ai commi precedenti non si farà luogo neppure all'accertamento del reddito di ricchezza mobile derivante da presunta realizzazione dell'avviamento all'atto della cessazione della persona giuridica conseguente alla trasformazione della società.